



## ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIOFRANCO – T. FIORE

Plesso Primaria TAURO  
via G. Tauro, 2 – 70124, BARI  
tel. 0805613356

Plesso Sc. Sec. 1 grado T. FIORE  
via M.L. King 38-40 – 70124, BARI  
tel. 0805614931

Plesso Infanzia KING  
via M.L. King – 70124, BARI  
tel. 0805045038

Cod.Fisc: 93531260722 - Cod. Mecc. BAIC8AB002

Mail: [BAIC8AB002@istruzione.it](mailto:BAIC8AB002@istruzione.it) - Pec: [BAIC8AB002@pec.istruzione.it](mailto:BAIC8AB002@pec.istruzione.it) - Sito web [www.icpoggiofrancofiore.edu.it](http://www.icpoggiofrancofiore.edu.it)

### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE SCUOLA SECONDARIA I GRADO**

**(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, D.M. n. 16 del 5/2/2007)**

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 29 del 24/10/2022

Approvato dal Commissario per l'Amministrazione Straordinaria con delibera n. 21 del 25/10/2022

#### **Premessa**

Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto dei principi fissati dallo statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249), dalla direttiva ministeriale (linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo) e dalla nota ministeriale del 15 marzo 2007 (uso dei cellulari a scuola e sanzioni disciplinari).

Vengono definite le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni.

Viene ribadito il carattere risarcitorio e riparatorio del provvedimento disciplinare e la sua funzione educativa, nonché la necessità di affrontare in un'ottica sistemica le questioni connesse con il bullismo.

A tal fine si sottolinea la necessità di prevenzione del fenomeno e della sua precoce individuazione.

#### **Art.1. NORME E SANZIONI**

Gli alunni sono vincolati al rispetto delle seguenti norme:

- Devono mantenere nella scuola un comportamento dignitoso, educato e rispettoso nei confronti degli altri.
- Gli alunni non dovranno:
  - usare termini volgari ed offensivi, atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare gli altri;
  - intervenire inopportuno durante le lezioni;
  - interrompere continuamente il ritmo delle lezioni;
  - assumere comportamenti aggressivi, violenti o intimidatori;
  - esercitare prepotenze fisiche o verbali nei confronti dei compagni;
  - utilizzare il telefono cellulare in nessun ambiente scolastico.

In caso vengano rilevati tali comportamenti l'insegnante, ascoltato l'alunno, provvederà a darne comunicazione alla famiglia, informarne il Dirigente Scolastico e/o ad apporre una annotazione disciplinare sul registro; in casi di particolare gravità si provvederà all'allontanamento dalle lezioni o dalla scuola, previo avviso e convocazione della famiglia.

- Sono vietate fotografie e/o riprese video-audio in tutti gli ambienti di pertinenza dell'Istituto.
- Gli alunni, ordinati e puliti nella persona, vestiti in maniera adeguata al luogo e corretta, forniti di tutto l'occorrente per le lezioni, devono presentarsi puntuali a scuola. La scuola non esercita alcuna vigilanza sino al suono della campanella che precede di cinque minuti (ore 7:55) l'inizio delle lezioni. Non si risponde di quanto possa avvenire fuori di tale orario.
- Previa annotazione sul registro di classe, gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo saranno comunque ammessi alle lezioni, anche se privi di giustificata scritta e firmata dal genitore a cui verrà data immediata comunicazione con annotazione sul diario personale dell'alunno perché provveda a sanare la situazione. Al terzo ritardo verranno convocati i genitori per giustificare personalmente i reiterati ritardi. Il ritardo superiore a quindici minuti comporterà la registrazione dell'ora di assenza.
- L'alunno che sia stato assente dalle lezioni da uno a tre giorni, per esservi ammesso, è tenuto a giustificare l'assenza, entro due giorni dal rientro.
- L'alunno allontanato dalle lezioni dovrà presentarsi accompagnato da uno dei genitori e potrà rientrare soltanto con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

▪ Non è concessa l'uscita anticipata dalle lezioni se non per gravi ed improrogabili motivi di salute o di famiglia. In caso di tale necessità i genitori sono tenuti a prelevare personalmente i propri figli o con opportuna delega.

▪ Qualora gli alunni debbano entrare o uscire prima o dopo l'orario normale delle lezioni, i genitori saranno informati preventivamente attraverso una comunicazione fatta scrivere sul diario.

▪ L'uso dei servizi igienici è, di regola, consentito dalla seconda alla quinta ora. L'alunno potrà uscire dall'aula solo con il permesso dell'insegnante e sotto la sorveglianza del personale ausiliario del piano.

È assolutamente vietato fermarsi a chiacchierare nei corridoi e per le scale e alzarsi dal proprio banco durante il cambio dell'ora, senza permesso del docente.

In caso di infrazione delle succitate norme l'insegnante provvederà a richiamare l'alunno.

Qualora tali comportamenti fossero abituali, si provvederà ad apporre una annotazione disciplinare sul registro informando il Dirigente e a darne comunicazione alla famiglia.

▪ L'alunno sarà attento alla pulizia dei luoghi, non lascerà aule e spazi in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicare l'utilizzo per le attività immediatamente successive. In caso di infrazione l'alunno sarà chiamato a provvedere alla pulizia degli spazi.

▪ L'alunno avrà cura di ciò che gli appartiene e non arrecherà danno al materiale scolastico dei compagni; non danneggerà le suppellettili scolastiche, non deteriorerà le pareti della scuola, banchi, sedie e suppellettili con scritte e disegni di qualsiasi genere; sarà ritenuto responsabile di qualunque danno eventualmente arrecato a persone o cose e sarà tenuto al risarcimento danni.

## **Art. 2 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI**

In ragione delle norme comportamentali degli alunni contenute nel Regolamento d'Istituto e di quanto definito nel Patto Educativo di Corresponsabilità, è stato elaborato il seguente Codice Disciplinare degli alunni, parte integrante dello stesso Regolamento d'Istituto.

L'obiettivo del presente Codice Disciplinare non è solo la previsione di sanzioni più rigide ed adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto, la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumono impegni e responsabilità e possono condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Il presente documento, nel rispetto del DL 137/08 così come convertito dalla L.169/08, del DPR n. 235/07 e della relativa Circolare Ministeriale prot. n. 3602/PO del 31.07.2008, individua:

- le mancanze disciplinari;
- le sanzioni;
- il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;
- le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica, riservate al Consiglio di Classe e dal Consiglio d'Istituto;
- l'identificazione degli organi competenti a irrogare sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica.

Il presente Regolamento ha la funzione di definire la possibilità di sanzionare, con maggiore rigore, i comportamenti più gravi e rinforzare la funzione educativa e costruttiva della sanzione disciplinare:

- a) promuovendo il recupero di alunni/e, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale, a favore della comunità scolastica e della cura del bene comune;
- b) considerando non solo il vissuto di alunni/e ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti;
- c) ispirando le sanzioni al principio della gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza connessa e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

Si sottolinea che:

1. Lo studente è responsabile a livello disciplinare di ogni comportamento posto in essere in violazione dei doveri previsti.
2. Per ogni violazione di uno dei doveri prescritti è prevista una sanzione.
3. È impossibile codificare tutte le situazioni disciplinari.
4. Le predette situazioni possono assumere valenza diversa da soggetto a soggetto.
5. Al di là del fatto accertato o comprovato, è fondamentale l'analisi effettuata dal docente di classe in quanto attento conoscitore della storia personale di ciascun/a alunno/a.
6. L'intento educativo deve prevalere su quello punitivo.
7. Il diritto allo studio di ognuno deve essere salvaguardato.

### **Art.3 TIPOLOGIA DI SANZIONI DISCIPLINARI**

- **Valutazione del comportamento**

Lievi mancanze ed omissioni saranno considerate nella definizione del comportamento da parte del Consiglio di Classe. Essa non dà luogo a procedimenti disciplinari.

- **Richiamo**

Il richiamo è un ammonimento con cui sono punite lievi mancanze ed omissioni causate da negligenza. Può essere inflitto da tutti i docenti senza obbligo di relazione. Il richiamo non dà luogo al procedimento disciplinare ed è trascritto sia sul registro personale del docente interessato sia sul registro di classe. Del richiamo viene fornita informazione ai genitori mediante comunicazione formale trasmessa dall'ufficio di segreteria.

- **Nota disciplinare**

La nota disciplinare è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni disciplinari o il recidivo per quelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo. È inflitta dal docente della classe o dal Dirigente Scolastico a seguito di relazioni disciplinari redatte dal personale testimone dei fatti da sanzionare. È trascritta sia sul registro personale del docente interessato sia sul registro di classe e ne viene data comunicazione scritta ai genitori o a chi ne fa le veci (come per il richiamo).

- **Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica**

Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica è deliberato dal Consiglio di Classe in presenza di gravi e reiterate inosservanze dei doveri scolastici. Il periodo di allontanamento non può essere superiore a quindici giorni (artt. 4.7 e 5.1 DPR n. 249/98). Qualora siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone della comunità scolastica, la durata del temporaneo allontanamento è commisurata alla gravità del reato e al permanere della situazione di pericolo (art. 4.9 DPR n. 249/98). È deliberato, a seguito di procedimento disciplinare, dal Consiglio di Classe. È trascritto sul registro dei Verbali dei Consigli di Classe e ne è inviata copia ai genitori o a chi ne fa le veci.

### **Art. 4 PROCEDURE PER RILEVARE L'INFRAZIONE**

Il personale della scuola che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad adottare la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e redigere immediatamente una relazione disciplinare allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.

- La relazione disciplinare deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo utile a configurare esattamente l'infrazione. Tale relazione non deve, invece, contenere proposte relative alla specie ed all'entità della sanzione e deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico come Presidente dei Consigli di Classe.

- Qualora l'infrazione, indicata nella suddetta relazione, sia prevista tra i comportamenti punibili con il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, il Dirigente Scolastico, come presidente del Consiglio di Classe, è obbligato ad instaurare il relativo procedimento disciplinare entro una settimana dall'accadimento.

- Qualora l'infrazione sia rilevata dal docente della classe, questi avvia il procedimento disciplinare. Laddove l'infrazione venga rilevata da altro testimone dei fatti e questi ritenga che sussistano gli estremi per avviare un procedimento disciplinare che preveda l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, invia la relazione disciplinare al Dirigente Scolastico.

### **Art.5 PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

I) Il procedimento disciplinare deve essere instaurato tempestivamente e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi:

- a) constatazione degli addebiti;
- b) acquisizione delle giustificazioni dello studente ed eventuali prove testimoniali;
- c) esame e valutazione degli elementi contestati e quelli adottati a giustificazione;
- d) decisione;
- e) comunicazione orale all'interessato e per iscritto ai genitori o a chi ne fa le veci;
- f) trascrizione della sanzione nel registro di classe e nel registro dei verbali del Consiglio di Classe.

II) Nel procedimento disciplinare, che prevede il temporaneo allontanamento dello studente, le procedure

di cui ai punti I a) e I b) sono eseguite dal Dirigente Scolastico mentre le successive si svolgono in seno al Consiglio di Classe.

#### **Art.6 CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI**

I) Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica:

- attività di sostegno nell'ambito della comunità scolastica a favore di compagni disabili;
- attività di segreteria;
- pulizia dei locali della scuola o miglioramento degli stessi con decorazioni, ecc.;
- attività di ricerca;
- riordino dei cataloghi, degli archivi e della biblioteca;
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

II) Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:

- a) intenzionali;
- b) commesse in concorso con altri studenti;
- c) con carattere di recidiva reiterata.

III) Quando debba essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da uno studente, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica sanzione in relazione alla più grave delle trasgressioni.

#### **Art. 7 IMPUGNAZIONI**

Al fine di garantire il "diritto di difesa" degli studenti e la "snellezza e rapidità del procedimento, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, il quale dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni" (art. 5.1 DPR n. 249/98).

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Il procedimento disciplinare verso gli alunni è un'azione di natura amministrativa per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo che dovrà svolgersi alla luce di quanto previsto dalla L.241/90 e successive modificazioni.

#### **Art. 8 ORGANO DI GARANZIA INTERNO (DPR 235/2007)**

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- a. Dirigente scolastico, che lo presiede;
- b. n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
- c. n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei docenti, di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante.

L'Organo di Garanzia per le deliberazioni dovrà essere sempre "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) sia in prima che seconda convocazione.

L'astensione di uno dei suoi membri non influirà sul conteggio dei voti.

L'Organo di Garanzia, oltre ad esaminare e decidere sui ricorsi, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

#### **Art. 9 ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti di istituto, è del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo sarà di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dal decorso del termine di decisione ad esso attribuito.

#### **Art. 10 MODIFICHE DEL CODICE DISCIPLINARE**

Il Codice disciplinare è parte integrante del Regolamento d'Istituto e le modalità di modifica sono quelle previste per la revisione dello stesso Regolamento.

#### **Art. 11 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Codice Disciplinare si applica all'interno ed all'esterno dell'Istituto Scolastico durante lo svolgimento di tutte le attività previste nel piano dell'offerta formativa.

#### **Art.12 INOSSERVANZE E RELATIVE SANZIONI**

Per quanto sopra espresso, si individuano le primarie inosservanze disciplinari e le relative sanzioni che sono sempre temporanee. Le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da un'ampia ricognizione delle esperienze della scuola. La sanzione disciplinare dovrà specificare le motivazioni che hanno reso necessaria la irrogazione della stessa.

#### **Art.13 COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI**

##### **a) RITARDO INGIUSTIFICATO ALL'INGRESSO**

Lo studente è richiamato ed i genitori avvisati con comunicazione scritta. Dopo il terzo ritardo, lo studente accede alla scuola solo previo accompagnamento del genitore o persona delegata. Dopo il sesto ritardo, lo studente è sanzionabile con l'allontanamento temporaneo di un giorno dalla comunità scolastica e la riduzione del voto in comportamento.

##### **b) USCITA DALL'AULA SENZA PERMESSO**

Nota disciplinare. Qualora il comportamento venga reiterato, è previsto l'allontanamento temporaneo di un giorno dalla comunità scolastica e la riduzione del voto in comportamento.

##### **c) SOSTA IMMOTIVATA E PROLUNGATA NEI CORRIDOI E/O SERVIZI IGIENICI**

Nota disciplinare. Qualora il comportamento venga reiterato, è previsto l'allontanamento temporaneo di un giorno dalla comunità scolastica.

##### **d) TURPILOQUIO**

Nota disciplinare. Qualora il comportamento venga reiterato, è previsto l'allontanamento temporaneo di un giorno dalla comunità scolastica.

##### **e) FUMO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA**

Nota disciplinare. Qualora il comportamento venga reiterato, è previsto l'allontanamento temporaneo di un giorno dalla comunità scolastica e l'attribuzione della valutazione pari a 6 in comportamento.

##### **f) USO IMPROPRIO DEI SERVIZI SCOLASTICI**

Nota disciplinare. Qualora il comportamento venga reiterato, è previsto l'allontanamento temporaneo di un giorno.

##### **g) USCITA DALLA SCUOLA SENZA PERMESSO**

Allontanamento temporaneo da 1 a 3 giorni.

##### **h) APPROPRIAZIONE INDEBITA E/O DANNEGGIAMENTO DI OGGETTI ALTRUI**

In caso di mancata restituzione o riparazione del danno, allontanamento temporaneo fino a 3 giorni.

##### **i) MANOMISSIONE O SOTTRAZIONE DEI REGISTRI DI CLASSE O DEGLI INSEGNANTI**

Allontanamento temporaneo da 10 a 15 giorni dalla comunità scolastica.

##### **l) DANNI ALLE SUPPELLETTILI, ALLE STRUTTURE ED AL PATRIMONIO DELLA SCUOLA**

Se provocato intenzionalmente, è sanzionabile con il risarcimento del danno. In caso di mancato risarcimento ed in funzione dell'entità del danno arrecato, si prevede l'allontanamento temporaneo fino a 15 giorni e l'eventuale comunicazione all'autorità competente.

##### **m) ATTEGGIAMENTI INTIMIDATORI, ESTORSIONE, MINACCE, ATTI OSCENI**

Allontanamento temporaneo fino a 15 giorni e comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

##### **n) COMPORAMENTI INCONTROLLATI E/O LESIVI DELLA PROPRIA ED ALTRUI INCOLUMITA'**

Nota disciplinare o allontanamento temporaneo da 1 a 15 giorni, secondo la gravità dell'azione.

##### **o) MANOMISSIONE VOLONTARIA E/O USO ILLECITO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE MESSE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA**

Convocazione dei genitori (Dirigente Scolastico) Sospensione dalle lezioni con allontanamento dello studente

dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni. (Consiglio d'Istituto) Le mancanze disciplinari comportano il risarcimento del danno arrecato.

**p) ATTI DI BULLISMO E/O CIBERBULLISMO A DANNO DI ALTRI ALUNNI**

Convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico. Sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, o ad orario ridotto, per un massimo di 15 giorni (Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori) o sospensione dalle lezioni con allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni (Consiglio di Istituto). Le violazioni che costituiscono reato procedibile d'ufficio saranno oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria in base alla legislazione vigente.

L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore. L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale e per gli incaricati di un pubblico servizio il reato di cui all'art.362 c.p. La denuncia deve essere presentata anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 Codice Proc. Pen.).

Per quanto attiene alle violazioni degli altri doveri previsti dal presente Codice di disciplina e dal Patto Educativo di Corresponsabilità, sarà discrezione degli insegnanti e/o del Dirigente Scolastico individuare le sanzioni più appropriate o l'opportunità di ricorrere alle decisioni del Consiglio di Classe o di Istituto considerando, come già evidenziato, che queste possono assumere valenza diversa da soggetto a soggetto. **I) Sanzioni che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo non superiore ai 15 giorni** saranno adottate dal Consiglio di Classe e comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri dettagliatamente previsti nel regolamento d'istituto e nel patto educativo di corresponsabilità. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

In ogni caso lo studente presterà attività in favore della comunità scolastica: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica; attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, il riordino dei cataloghi, degli archivi e della biblioteca.

**II) Sanzioni che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore a 15 giorni** saranno adottate dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Consiglio di Classe, qualora si configurino reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad esempio percosse, violenza privata o sessuale, minacce) o che creino situazione di pericolo per le persone (ad esempio incendi, allagamenti) e che prevedano l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria.

I fatti commessi devono essere realmente gravi e tali da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal Codice disciplinare; devono configurare una fattispecie di reato previsto dalla normativa penale su cui anche la magistratura inquirente possa produrre i necessari accertamenti.

Si prevede, ove possibile, che nel periodo di allontanamento dalle attività scolastiche superiori ai 15 giorni, in accordo con i genitori (o tutori), con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, lo studente sia impiegato dalla scuola stessa in "lavori socialmente utili" che non comportino rischi per la salute dello studente, ovvero in un percorso finalizzato al recupero, al reintegro nella comunità scolastica ed alla comprensione dell'errore commesso.

**III) Sanzioni che comportino l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fine al termine dell'anno scolastico** l'irrogazione della sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente concorrenti:

- a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Per quanto attiene le sanzioni di cui ai punti II) e III), occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e l'impossibilità di valutare lo studente in sede di scrutinio.

**IV) Sanzioni che comportino l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione:** nei casi più gravi di quelli già indicati al punto III) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

È opportuno rappresentare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti I) II) III) IV) potranno essere irrogate previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. L'irrogazione di tale sanzione comporterà la specifica indicazione delle motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Qualora siano irrogate sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi, sarà necessario esplicitare anche i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Qualora il responsabile dell'infrazione non venga individuato e si ravvisino le caratteristiche di un comportamento omertoso, tutti gli alunni coinvolti verranno impiegati nelle ore pomeridiane, in "lavori utili" che non comportino rischi per la salute degli studenti, ovvero in un percorso di recupero finalizzato al reintegro nella comunità scolastica ed alla comprensione dell'errore commesso. Nell'ipotesi di recidiva si prevede la riduzione del voto in comportamento stabilita dal Consiglio di Classe. La documentazione relativa alla sanzione disciplinare, al pari di altre informazioni in merito alla carriera scolastica, segue lo studente in occasione sia di trasferimento ad altra scuola sia di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Tanto in considerazione del fatto che le sanzioni disciplinari non possono essere considerate dati sensibili a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte. Al fine di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che operi il passaggio ad altra scuola, si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che lo abbiano visto coinvolto. Il passaggio ad altra scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare avviato perché lo stesso segue il suo iter fino alla conclusione.